

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **14.01.2022**

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO: AL VIA DAL 1° MARZO 2022

*Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'**assegno unico e universale** per i figli a carico.*

Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'assegno unico e universale (AUU) per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

DESTINATARI E REQUISITI

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività.

In dettaglio il beneficio economico spetta:

- per ogni figlio minorenni a carico già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - b. svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
 - c. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - d. svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sono previste particolari maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al 21° anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni e per i nuclei familiari con 4 o più figli.

Il beneficio economico interesserà sia i lavoratori dipendenti, sia gli autonomi e sarà corrisposto dall'INPS, su domanda, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

MISURE CHE SARANNO SOSTITuite

L'Assegno ha lo scopo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto femminile e sostituirà le seguenti misure attualmente in vigore:

- l'assegno ai nuclei con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98);

- l'assegno di natalità (art. 1, c. 125, L. 190/2014; art. 23 quater, c. 1 e 2, DL 119/2018 conv. in L. 136/2018; art. 1, c. 340, L. 160/2019);
- il premio alla nascita o all'adozione (art. 1, c. 353, L. 232/2016);
- il fondo di sostegno alla natalità (art. 1, c. 348 e 349, L. 232/2016);
- le **detrazioni IRPEF per figli a carico**, (art. 12, c. 1 lett. c) e 1 bis, TUIR);
- **l'assegno per il nucleo familiare (ANF)** previsto dall'art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (DPR 797/55);
- l'assegno temporaneo (DL 79/2021 conv. in L. 112/2021).

QUANTO SPETTA

La misura da erogare è composta da un importo base modulato sull'ISEE e da una maggiorazione. In mancanza dell'ISEE si avrà diritto al minimo.

L'importo mensile per ciascun figlio minorenni ammonta a € 175 e spetterà in misura piena a fronte di un ISEE inferiore a € 15.000, per poi ridursi in maniera graduale fino a € 50 con un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Nello specifico, per ciascun figlio:

- minorenne, è previsto un importo variabile tra € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e € 50 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
- di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo mensile variabile da € 85 (ISEE pari o inferiore a € 15.000) e € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000);
- successivo al secondo, è prevista una maggiorazione tra € 85 a € 15 mensili;
- minorenne con disabilità, è previsto un contributo aggiuntivo mensile pari a € 105 in caso di non autosufficienza, € 95 in caso di disabilità grave ed € 85 in caso di disabilità media;
- con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno di € 85 mensili (ISEE pari a € 15.000) che decresce fino a € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Qualora i genitori siano entrambi titolari di redditi di lavoro è inoltre prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore, pari a € 30 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000), che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000. A favore del nucleo con quattro o più figli, è inoltre prevista una maggiorazione forfettaria pari a € 100 mensili a famiglia.

PERIODO TRANSITORIO

Per favorire la transizione graduale dal requisito reddituale a quello ISEE e per compensare eventuali differenze per chi già percepiva gli assegni familiari, è stata istituita una disposizione transitoria che per un triennio prevede l'erogazione di una maggiorazione mensile in presenza delle due seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile è data dalla somma della componente familiare (valore teorico dell'assegno al nucleo familiare) e della componente fiscale (valore teorico delle detrazioni) al netto della misura dell'Assegno unico e universale spettante.

Tale maggiorazione verrà concessa in misura piena nell'anno 2022, in misura pari ai 2/3 nell'anno 2023 e ad 1/3 nell'anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TEMPSTICA

Le domande per l'Assegno unico e universale potranno essere presentate all'INPS con modalità telematiche (autonomamente o per mezzo dei CAF e degli istituti di patronato) già dal 1° gennaio 2022

e successivamente dal 1° gennaio di ciascun anno. Ai percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) sarà corrisposto automaticamente e fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante per ciascuna mensilità.

Il periodo di erogazione dell'Assegno in argomento è compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. Più precisamente, per le domande trasmesse entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo; negli altri casi sarà erogato a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora durante la fruizione dell'assegno si verificano nuove nascite, la variazione dovrà essere comunicata entro 120 giorni dall'evento, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Gli importi saranno accreditati su IBAN indicato dal richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

L'Assegno sarà erogato al genitore che presenta la domanda oppure, a richiesta anche successiva, in pari misura tra i genitori. In caso di affidamento esclusivo l'Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore sarà riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

La domanda può essere presentata anche dai figli, una volta diventati maggiorenni, che possono richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante, purché siano rispettate le condizioni descritte in precedenza.

Ricordiamo infine che l'Assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.

L'Agenzia Entrate e l'INPS hanno congiuntamente predisposto un'informativa per i lavoratori, che alleghiamo alla presente, e che potrà essere resa disponibile ai dipendenti affinché siano compiutamente al corrente della rilevante novità che entrerà in vigore dal prossimo 1° marzo 2022.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*(Studio Professionisti
Associati S.S.)*

Informativa Assegno Unico e Universale per i figli

Introduzione

La legge n. 46 del 2021¹ ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo)².

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021³, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁴.

L'assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda⁵ dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del *welfare* familiare, cesseranno di avere efficacia:

- (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge⁶ che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;
- (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni⁷;
- (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l'assegno per il nucleo familiare⁸ e gli assegni familiari⁹.

¹ Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021.

² Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

³ Decreto legislativo n. 230 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

⁵ Autodichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000.

⁶ Decreto-legge 8 giugno 2021, n.79.

⁷ Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁸ Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

⁹ Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

In cosa consiste l'AUU

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- ✓ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- ✓ spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ✓ ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l'AUU già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- ✓ Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l'ISEE dall'INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l'AUU.
- ✓ In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.
- ✓ Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l'ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l'importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'ISEE.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità tra i 18 e i 21 anni
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	10	0						

Si segnala che per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro; per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

- a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia;
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. **L'assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente.** In caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e **l'assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.**

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.